

# ALLEGATO 1

ALLA NORMATIVA GENERALE DI ATTUAZIONE

## DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 2 REGOLE E PARAMETRI DI EDIFICAZIONE .....	3
ART. 3. INTERVENTI SULL'ESISTENTE.....	4
ART. 4 MEZZI PUBBLICITARI.....	4
ART. 5 SEGNALETICA.....	4
ART. 6 ATTIVITA' COMPLEMENTARI .....	4
ART. 7 SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE .....	5

## DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE

### ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Gli impianti di distribuzione del carburante sono qualificati come servizi d'uso pubblico.
- 1.2 Nella cartografia di cui alla struttura del piano di PUC sono individuate, con apposita simbologia, le aree sulle quali è ritenuta ammissibile la localizzazione di nuovi impianti e dove si auspica il mantenimento degli impianti esistenti.
- 1.3 Gli impianti esistenti ubicati al di fuori delle perimetrazioni di cui al precedente punto 1.2, da ritenersi incompatibili con il PUC, potranno essere mantenuti fino alla cessazione della corrispondente attività ai sensi della vigente disciplina di settore, con interventi meramente manutentivi.
- 1.4 Gli impianti stradali di distribuzione carburante devono essere realizzati in conformità :
  - alla disposizioni del presente PUC
  - alla normativa di settore, statale e regionale, vigente in materia (L.R. 1/2007)
  - alle disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285 e smi) e del corrispondente Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e smi);
  - al Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico ed al Regolamento viario comunale.

## ART. 2 REGOLE E PARAMETRI DI EDIFICAZIONE

2.1 Gli impianti di distribuzione del carburante e assimilabili, oltre a quanto stabilito dalla Normativa statale e regionale in materia devono rispettare i seguenti parametri.

<b>PARAMETRI</b>						
	<b>Impianto generico</b>			<b>Impianto self-service post pagamento e attività non oil</b>		
	<i>zone residenziali</i>	<i>zone per in- sed. produt- tivi</i>	<i>zone agricole</i>	<i>zone residenziali</i>	<i>zone per in- sed. produt- tivi</i>	<i>zone agricole</i>
<b>Superficie minima del lotto [mq]</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>2.400</b>
distanze dal confine del lotto				<b>maggiore o uguale all'altezza fabbricato</b>		
distanze dagli edifici :residenziali/ direzionali(*)				<b>10 m.</b>		
distanze dagli edifici d'uso diverso(*)				<b>5 m.</b>		
superficie coperta massima (**)				<b>50%</b>		
volume massimo edificabile				<b>0,25 mq S.ag /mq Sup lotto. (****)</b>		
altezza massima degli edifici				<b>5 m.</b>		
altezza massima delle tettoie e delle pensiline				<b>7 m.</b>		
Distanza dal ciglio delle strade pubbliche(***)				<b>Come da Codice della strada e relativo Regolamento d'attuazione, con un distan- za minima di mt.5</b>		
(*) le distanze sono riferite ai manufatti fuori terra comprese le pensiline						
(**)per superficie coperta massima si intende la sommatoria delle superfici coperte dai fabbricati e dalle pensiline						
(***) le pensiline possono essere realizzate ad una distanza minima di mt 3 dal ciglio stradale.						
(****) elevabile fino a 0,30 S.A /mq Sup lotto nel caso di impianti con apparecchiature self service post pagamento e con attività integrative ( quali attività commerciali, pubblici esercizi, ecc) ai sensi delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia.						

**ART. 3. INTERVENTI SULL'ESISTENTE**

Sugli impianti esistenti compresi nelle perimetrazioni di cui al precedente punto 1.2. sono consentiti gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia; nel caso di ampliamento, dovranno osservarsi i parametri di cui al precedente articolo 2, ad eccezione della superficie minima del lotto.

**ART. 4 MEZZI PUBBLICITARI**

Nelle aree adibite agli impianti per la distribuzione di carburanti si applicano le disposizioni di cui al pertinente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni ed al Piano generale degli impianti pubblicitari, nonché quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

**ART. 5 SEGNALETICA**

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.

**ART. 6 ATTIVITA' COMPLEMENTARI****6.1 SUPERFICI DI VENDITA**

Le superfici di vendita connesse all'impianto di distribuzione carburanti non devono superare i limiti prescritti dal PUC per gli esercizi di vicinato previsti dai corrispondenti ambiti o distretti del medesimo PUC, e in ogni caso i mq 250; non possono inoltre avere una superficie di vendita inferiore a mq 30.

**6.2 SUPERFICI DEI PUBBLICI ESERCIZI**

Le superfici afferenti ai pubblici esercizi non trovano limitazione, sempre che i manufatti siano conformi ai parametri di cui al precedente articolo 2.

**6.3 PRINCIPIO DI PREVALENZA**

La presenza di superfici di vendita o di pubblici esercizi, nei limiti di cui alla presente disciplina, all'interno delle aree adibite a impianti di distribuzione del carburante, non è tale da qualificare gli stessi impianti come attività commerciali e da richiedere quindi il reperimento dello standard a servizi pubblici e dei parcheggi e spazi di sosta a servizio della struttura di cui alla normativa commerciale.

Detti impianti, anche se integrati con superfici di vendita o pubblici esercizi, mantengono quindi la loro prevalente qualificazione di servizi d'uso pubblico.

**6.4 AUTOLAVAGGI**

Gli impianti di autolavaggio sono ammissibili nell'ambito delle aree destinate a impianti per la distribuzione di carburante.

Detti impianti sono soggetti ai parametri di edificazione di cui al precedente articolo 2. Sugli impianti esistenti compresi nelle perimetrazioni di cui al precedente punto 1.2. sono consentiti gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia; nel caso di ampliamento, dovranno osservarsi i parametri di cui al precedente articolo 2, ad eccezione della superficie minima del lotto.

#### 6.5 ATTIVITA' INTEGRATIVE

Sono quelle così definite dalla normativa e disciplina regionale in materia ( quali attività commerciali, pubblici esercizi, punti vendita di stampa).

### **ART. 7 SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE**

Nel caso di rimozione di un impianto di distribuzione carburanti deve ottenersi titolo abilitativo edilizio.

Deve prevedersi:

- a) la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.U.C.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, nonché di ogni rifiuto e/o qualsivoglia materiale ivi reperibile, con smaltimento presso i centri autorizzati.